



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)  
[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

A tutti i clienti  
in indirizzo



## [ CIRCOLARE MENSILE ]

[ Ottobre 2010 ]

### ELENCHI BLACK LIST: PROROGA AL 2 NOVEMBRE E ULTERIORI CHIARIMENTI

(D.M. 5/8/2010 pubblicato in G.U. n. 191 del 17/8/2010; D.M. 27/7/2010 pubblicato in G.U. n. 180 del 4/8/2010)



Si segnala che, l'art. 1 del D.L. n. 40/2010 dispone, al fine di contrastare le frodi fiscali, l'obbligo per i soggetti passivi IVA di comunicare telematicamente **“tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in paesi cosiddetti black list di cui al D.M. 4/5/1999 e al D.M. 21/11/2001”**.

Come auspicato, è stato prorogato il **termine per l'invio telematico delle comunicazioni Black list** relative ai mesi di **luglio** e **agosto 2010** a **martedì 2 novembre**, in concomitanza con l'invio delle comunicazioni di settembre e del terzo trimestre 2010.

Oltre all'attesa proroga della prima scadenza, originariamente prevista per il 31 agosto 2010 (per le operazioni effettuate nel mese di luglio), il D.M. 05.08.2010 accoglie ulteriori chiarimenti, soprattutto per quanto concerne il contenuto della comunicazione. In particolare, il richiamato decreto prevede che:

- nella comunicazione **andranno inserite anche le prestazioni di servizi da e verso paesi black list, effettuate dal 1° settembre 2010, che sono escluse da Iva per mancanza del requisito di territorialità;**
- **escono dall'elenco dei paesi non collaborativi Cipro, Malta e Corea del Sud con effetto dal 1° luglio 2010;**



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

- restano **escluse dall'obbligo di comunicazione le attività esenti** per le quali il contribuente si sia avvalso della dispensa di cui all'art. **36-bis del D.P.R. n. 633/72** con effetto, anche in tal caso, dal 1° luglio 2010.

Recentemente il DM 27.7.2010, pubblicato sulla G.U. 4.8.2010, n. 180, ha modificato le liste da utilizzare per individuare i Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. "black list") ed i Paesi con i quali l'Italia ha attuato lo scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni (c.d. "white list").

In merito si evidenzia che, attualmente, delle 3 "black list" solo 2, quelle ex DM 4.5.99 e DM 21.11.2001, sono utilizzate per gli elenchi in oggetto.

Il citato DM 27.7.2010 ha, quindi, aggiornato i seguenti provvedimenti:

DISPOSIZIONE	FUNZIONE DELLA LISTA	MODIFICA	TIPOLOGIA LISTA
<b>DM 4.5.99</b>	Utilizzata per definire la presunzione di residenza in Italia per i cittadini italiani emigrati in uno dei Paesi "black list".	eliminati i seguenti Stati: <b>1) Cipro</b> <b>2) Malta</b>	<b><u>BLACK LIST</u></b>
<b>DM 21.11.2001</b>	Utilizzata per l'applicazione del regime delle società estere controllate e collegate (c.d. CFC).	eliminati i seguenti Stati: - <b>Cipro (art. 1)</b> - <b>Corea del Sud (art. 3, n. 3)</b> - <b>Malta (art. 3, n. 10)</b>	<b><u>BLACK LIST</u></b>
<b>DM 23.1.2002</b>	Utilizzata per definire la deducibilità dei costi ex art. 110, commi da 10 a 12- bis, TUIR.	eliminati i seguenti Stati: - <b>Cipro (art. 1)</b> - <b>Corea del Sud (art. 3, n. 3)</b> - <b>Malta (art. 3, n. 9)</b>	<b><u>BLACK LIST</u></b>
<b>DM. 4.9.96</b>	Utilizzata per individuare i Paesi con i quali l'Italia effettua uno scambio di informazioni per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.	inseriti i seguenti Stati: <b>1) Cipro</b> <b>2) Lettonia</b>	WHITE LIST



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

In relazione all'accennata eliminazione dalla mappa dei territori considerati a regime fiscale privilegiato di Cipro, Malta e Corea del Sud, viene **inoltre stabilita l'esclusione dall'obbligo di comunicazione delle operazioni poste in essere con clienti e fornitori dei suddetti paesi nel periodo dal 1° luglio al 4 agosto 2010.**

<b>PAESI BLACK LIST di cui ai D.M. 4/5/99 – 21/11/2001</b> (Elenco aggiornato al 5/8/2010 in seguito alle modifiche del D.M. 27.7.2010)	
<b>ALDERNEY (AURIGNY)</b>	<b>LIBERIA</b>
<b>ANDORRA</b>	<b>LIECHTENSTEIN</b>
<b>ANGOLA</b> (Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001). <ul style="list-style-type: none"><li>- Società petrolifera che ha ottenuto l'esenzione dall'Oil ncome Tax</li><li>- Società che gode di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code</li></ul>	<b>LUSSEMBURGO</b> (Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001). Società holding di cui alla locale legge 31.7.29.
<b>ANGUILLA</b>	<b>MACAO</b>
<b>ANTIGUA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- International business companies, esercente le proprie attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'International Business Corporation Act, n. 28/82 e successive modifiche e integrazioni</li><li>- Società che produce prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale Legge n. 18/75.</li></ul>	<b>MALAYSIA</b>
<b>ANTILLE OLANDESI</b>	<b>MALDIVE (DIVEHI)</b>
<b>ARUBA</b>	<b>MAURIZIO (REPUBLIC OF MAURITIUS)</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Società "certificata" che si occupa di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e soggetta a Corporate Tax in misura ridotta</li><li>- Off-shore Companies e International Companies</li></ul>
<b>BAHAMAS</b>	<b>MONSERRAT</b>
<b>BAHREIN (DAWLAT AL – BAHRAIN)</b> Solo se l'operatore estero non è società che svolge attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero	<b>NAURU</b>
<b>BARBADOS</b>	<b>NIUE</b>



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

<b>BARBUDA</b>	<b>NUOVA CALEDONIA</b> (Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001).
<b>BRUNEI</b>	<b>OMAN</b>
<b>COSTARICA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Società i cui proventi affluiscono da fonti estere</li> <li>▪ Società esercente attività ad alta tecnologia</li> </ul>	<b>PANAMA</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama</li> <li>- Società situata nella Colon Free Zone</li> <li>- Società operante nella Export Processing Zone</li> </ul>
<b>DOMINICA</b> International companies esercente attività all'estero	<b>POLINESIA FRANCESE</b>
<b>EMIRATI ARABI UNITI</b> Società operante nel settore petrolifero e petrolchimico assoggettata ad imposta	<b>PORTORICO</b> (Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Società esercente attività bancaria</li> <li>- Società prevista dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993</li> </ul>
<b>ECUADOR</b> Società operante nelle Free Trade Zones che beneficia dell'esenzione dalle imposte sui redditi	<b>PRINCIPATO DI MONACO</b> Società che realizza almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato
<b>FILIPPINE</b>	<b>SALOMONE</b> (Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001)
<b>GIAMAICA</b> (Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001) <ul style="list-style-type: none"> <li>- Società di produzione per l'esportazione che usufruisce dei benefici fiscali dell'Export Industry Encourage Act</li> <li>- Società localizzata nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act</li> </ul>	<b>SAN MARINO</b> (Paese presente solo nella lista ex DM 4.5.1999)
<b>GIBILTERRA</b>	<b>SANT'ELENA</b> (Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001)
<b>GIBUTI</b>	<b>SARK (SERCQ)</b>
<b>GRENADA</b>	<b>SEICELLES</b>
<b>GUATEMALA</b> (Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001)	<b>SINGAPORE</b>
<b>GUERSEY</b>	<b>SAINT KITTS E NEVIS</b>
<b>HERM (ISOLE DEL CANALE)</b> (Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001)	<b>SAINT LUCIA</b>
<b>HONG KONG</b>	<b>SAINT VINCENT E GRENADINE</b>



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

<b>ISOLA DI MAN</b>	<b>SAMOA</b>
<b>ISOLE CAYMAN</b>	<b>SVIZZERA</b> Società non soggetta a imposte cantonali e municipali, quali le holding, ausiliarie e "di domicilio"
<b>ISOLE COOK ISOLE MARSHALL</b>	<b>TAIWAN</b> (Paese presente solo nella lista ex DM 4.5.1999)
<b>ISOLE VERGINI BRITANNICHE</b>	<b>TONGA</b>
<b>ISOLE VERGINI STATUNITENSI</b> (Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001)	<b>TURKS E CAICOS</b>
<b>JERSEY</b>	<b>TUVALU</b>
<b>KENIA</b> (Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001)  Società insediata nelle Export Processing Zones	<b>URUGUAY</b>  Società esercente attività bancaria Holding che esercita esclusivamente attività offshore
<b>KIRIBATI (EX ISOLE GILBERTI)</b> (Paese presente solo nella lista ex DM 21.11.2001)	<b>VANUATU</b>
<b>LIBANO</b>	

## MANOVRA ESTIVA IN PILLOLE

(Legge n. 122 del 30/7/2010 di conversione del D.L. n. 78 del 31/5/2010)



La Manovra estiva, nella sua versione definitiva, è suddivisa in oltre 50 articoli, di seguito si sintetizzano gli argomenti di maggior interesse e impatto ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

### Aggiornamento del catasto

**Entro il 30/09/10** l'Agenzia del Territorio, dovrà trasmettere a ciascun Comune:

- l'elenco dei fabbricati iscritti al catasto terreni senza i requisiti della ruralità ai fini fiscali
- e i fabbricati che non risultano dichiarati al catasto immobili.

I titolari di diritti reali sugli immobili compresi negli elenchi comunicati ai comuni, dal 1° gennaio al 31/12/09, sono obbligati a presentare, entro il 31/12/10, la dichiarazione di aggiornamento catastale a fini fiscali. Il medesimo obbligo grava, sempre entro il termine del 31/12/10, su coloro che siano titolari di diritti reali su immobili, che abbiano subito variazioni di consistenza o di destinazione non dichiarate in catasto.

E' stato inoltre **introdotto l'obbligo di indicare**, a pena di nullità, per taluni atti pubblici e scritture private riguardanti fabbricati l'identificazione catastale, **il riferimento alle planimetrie depositate**



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

**in Catasto e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità di dati catastali e planimetrie allo stato di fatto.** La richiesta di registrazione dei contratti verbali o scritti di locazione o affitto di immobili deve contenere l'indicazione dei dati catastali.

### **Comunicazioni telematiche IVA all'Agenzia delle Entrate**

Viene statuito l'obbligo di comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate di tutte le operazioni rilevanti ai fini Iva, di importo pari o superiore ai 3.000 euro. La disposizione in esame abbisogna di provvedimenti attuativi, tuttavia in via informale, l'Agenzia ha anticipato che non saranno interessate dalla comunicazione le operazioni poste in essere nei confronti di privati, in quanto i dati non saranno utilizzati ai fini del redditometro. In caso di omissione della comunicazione o di dichiarazione incompleta o non veritiera, si rende applicabile la sanzione da 258 ad 2.065 euro.

### **Contrasto al fenomeno delle imprese "apri e chiudi"**

Al fine di porre in essere verifiche e controlli su una categoria di contribuenti a rischio fiscale, viene prevista una specifica introduzione nelle posizioni da sottoporre a controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate, della Guardia di Finanza e dell'Inps di quelle imprese che cessano l'attività entro un anno dalla loro data di inizio.

### **Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita "sistemica"**

Le imprese che dichiarano perdite fiscali, non imputabili all'erogazione di compensi agli amministratori e ai soci, per più di un periodo d'imposta, saranno soggette ad una vigilanza sistematica da parte dell'Amministrazione.

Il controllo non scatterà nel caso delle società che abbiano deliberato e interamente liberato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.

### **Iva: blocco delle operazioni comunitarie per 30 giorni dall'avvio della partita Iva**

All'atto dell'apertura di una partita Iva, all'operatore economico viene richiesto di specificare se intende effettuare operazioni intracomunitarie; le stesse operazioni resteranno comunque precluse per i successivi 30 giorni.

Salvo non riceva esplicito diniego da parte dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente potrà operare con i paesi UE a decorrere dal 31° giorno.

### **Esecutività degli avvisi di accertamento**



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

**A decorrere dal 1.07.2011** verrà modificato l'attuale sistema di accertamento e riscossione delle imposte sui redditi e dell'Iva. In particolare il Fisco non emetterà più l'avviso di accertamento seguito da eventuale cartella esattoriale, bensì ci sarà l'emissione di un unico atto che, decorsi 60 giorni dalla notifica, rappresenterà già (per imposte e sanzioni) un titolo esecutivo.

### **Preclusione all'autocompensazione in presenza di debito su ruoli definitivi**

**Dall'1.01.2011**, non sarà possibile effettuare le compensazioni di crediti in F24, qualora al contribuente siano state notificate cartelle di pagamento per imposte erariali, e sia scaduto il termine di pagamento (senza l'intervento di una sospensione giudiziale o amministrativa).

Il suddetto vincolo opera limitatamente all'importo dei debiti, per imposte e relativi oneri accessori, iscritti a ruolo e non pagati, a condizione che tale importo sia di ammontare superiore a 1.500 euro.

In caso di inosservanza della suddetta prescrizione si applica la sanzione del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull'iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50 per cento di quanto indebitamente compensato.

Viene inoltre prevista la possibilità di effettuare la compensazione a fronte del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, demandando ad un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze le relative modalità.

### **Disposizioni antifrode nell'antiriciclaggio**

Sono state previste particolari misure cautelative nonchè divieti ad operare con soggetti stranieri aventi sede in paradisi fiscali di cui non sia nota la compagine societaria.

Le ripetute o ingiustificate movimentazioni di contante, specie se di importo superiore ai 15.000 euro, saranno considerate elementi per inviare una segnalazione di operazione sospetta. Contestualmente, si provvede con un incremento del regime sanzionatorio.

### **Tassazione sostitutiva dei premi di produttività per il 2011**

Per l'anno 2011, la quota di retribuzione erogata in attuazione di contratti collettivi anche aziendali o territoriali, e collegata ad incrementi di produttività, redditività, efficienza organizzativa, nonché all'andamento economico e agli utili d'impresa, è sottoposta a una tassazione sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali, nei limiti di 6.000 euro lordi annui, ed a condizione che il reddito del soggetto non superi i 40.000 euro.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

Viene altresì previsto lo sgravio dei contributi dovuti sia dall'impresa che dal lavoratore, nei limiti degli stanziamenti disponibili, delle medesime somme.

L'entità dell'agevolazione fiscale e dello sgravio contributivo viene demandata ad apposito provvedimento da emanare entro il 31 dicembre 2011, sentite le parti sociali.

### **Riduzione degli acconti Irpef del 2011 e 2012**

Con apposito DPCM verrà differito il versamento dell'acconto Irpef dovuto:

- per il periodo d'imposta 2011
- per il periodo d'imposta 2012.

Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto tenendo conto del differimento previsto.

## **DOPPIA CONTRIBUZIONE PER SOCI LAVORATORI E AMMINISTRATORI DI SRL**

**(D.L. n. 78/2010 conv. Legge n. 122 del 30/7/2010)**



Il socio lavoratore di Srl che percepisce anche compensi in qualità di amministratore, è soggetto ad un duplice obbligo previdenziale:

- l'iscrizione alla gestione IVS artigiani e commercianti di cui alla L. n. 662/96;
- e l'iscrizione alla gestione separata INPS di cui alla L. n. 335/95, per i compensi percepiti in qualità di amministratore.

Questo è quanto previsto dalla conversione in legge del D.L. n. 78/10, c.d. Manovra Correttiva del 2010.

In precedenza la questione è stata dibattuta da dottrina e giurisprudenza giungendo all'opposta conclusione secondo la quale il socio lavoratore di SRL, che percepiva compensi per l'attività di amministratore, era tenuto all'iscrizione previdenziale presso una sola gestione pensionistica, da individuarsi in base alla prevalenza del lavoro prestato dal soggetto. La tesi si basava sull'interpretazione della L. n. 662/96 che prevede, appunto, in caso di esercizio contemporaneo di più attività autonome assoggettabili all'assicurazione obbligatoria, che l'iscrizione debba effettuarsi, a cura dell'Inps, in quella prevista per l'attività alla quale il soggetto interessato si dedichi personalmente in misura prevalente.

L'Inps, invece, ha sempre preteso l'obbligo di doppia contribuzione, sostenendo che la prevalenza della prestazione non si riferisce alla Gestione separata.



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

A sostegno dell'unicità della gestione pensionistica era intervenuta la Cassazione a Sezioni Unite, che, con sentenza n. 3240/10 del febbraio scorso, sembrava aver risolto la questione da tempo esistente.

Ora il Legislatore, escludendo i rapporti di lavoro degli iscritti alla Gestione separata dall'assoggettamento al principio della prevalenza dell'attività svolta, ha definitivamente sottoposto all'obbligo della doppia contribuzione i soci lavoratori di srl che contemporaneamente percepiscono compensi per l'attività di amministratore.

## LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE: ULTIMI CHIARIMENTI

(D.L. n. 78/2010 conv. Legge n. 122 del 30/7/2010 - art. 49, D.Lgs. n. 231/2007)



Con la riduzione del limite per i trasferimenti di denaro contante, ad opera dell'articolo 20 del D.L. n. 78/2010, non è più possibile effettuare pagamenti in un'unica soluzione in contante di importo pari o superiore a 5.000 euro (tale limite fino al 30.5.2010 era di 12.500 euro).

I trasferimenti che eccedono il predetto limite vanno eseguiti tramite intermediari abilitati (banche, Poste, ecc.).

La predetta limitazione riguarda complessivamente il valore oggetto di trasferimento e trova applicazione anche per le c.d. "operazioni frazionate", intendendo per tali quei pagamenti inferiori al limite che appaiono artificialmente frazionati.

Il frazionamento in più importi inferiori al limite è comunque ammesso qualora sia previsto dalla prassi commerciale ovvero in conseguenza di accordi contrattuali.

### LE NUOVE REGOLE PER L'UTILIZZO DEGLI ASSEGNI

Ai sensi dell'art. 49, D.Lgs. n. 231/2007 le banche e le Poste sono tenute a rilasciare i moduli di assegni muniti della clausola di non trasferibilità, la quale va apposta anche su assegni circolari e vaglia postali o cambiari.

I suddetti moduli emessi in forma libera, ossia senza la clausola di non trasferibilità, possono essere rilasciati solo a seguito di una specifica richiesta scritta alla banca ovvero alle Poste e pagando a titolo di imposta di bollo 1,50 euro per ciascun modulo di assegno bancario, circolare, vaglia postale o cambiario, richiesto in **forma libera**.

Ora, a seguito dei nuovi limiti detti assegni e vaglia trasferibili:

- **potranno essere utilizzati esclusivamente per importi inferiori a € 5.000;**
- **dovranno riportare, per ciascuna girata, il codice fiscale del girante, a pena di nullità.**



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

Gli assegni bancari e postali **emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono sempre recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.**

Va evidenziato che agli assegni emessi all'ordine del traente (c.d. assegni "m. m." o "a me medesimo") non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario.

Come previsto dal MEF nella Circolare 20.3.2008, n. 33124, gli assegni emessi ante 31.5.2010, per importi pari o superiori al nuovo limite, presentati in banca successivamente a tale data vanno considerati regolari.

#### **LE NUOVE REGOLE PER L'UTILIZZO DEI LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE**

I libretti di deposito bancari o postali al portatore devono essere utilizzati con le seguenti modalità:

- il saldo non può essere pari o superiore a 5.000 euro;
- per i libretti di deposito esistenti al 31.5.2010 con un saldo pari o superiore a 5.000 euro, il portatore dovrà provvedere, **entro il 30.6.2011 ad estinguere il libretto ovvero a ridurre l'importo fino ad un somma inferiore al predetto limite;**
- in caso di trasferimento, il cedente è tenuto a comunicare i dati identificativi del beneficiario, nonché la data del trasferimento alla banca o alle Poste entro 30 giorni.

#### **IL NUOVO REGIME SANZIONATORIO**

Come evidenziato dal MEF nella Circolare n. 281178 il nuovo regime sanzionatorio si pone l'intento "di scoraggiare l'uso di strumenti di pagamento anonimi che possono favorire il riciclaggio e l'evasione fiscale".

Le misure delle sanzioni modificate ad opera dell'articolo 20 del D.L. n.78/2010, possono essere così sintetizzate:

<b>VIOLAZIONE</b>	<b>SANZIONE</b>
<u>Trasferimento di denaro contante e titoli al portatore di importo pari o superiore a € 5.000</u> <u>Emissione assegni irregolari</u>	<b>Dall'1% al 40% dell'importo trasferito e comunque non inferiore a € 3.000.</b>  N.B. Nel caso di importi <b>superiori a € 50.000 la sanzione</b> applicabile è compresa <b>tra il 5% e il 40% dell'importo trasferito</b> , fermo restando l'importo minimo della sanzione pari a € 3.000. Tale sanzione è applicabile <b>non solo al soggetto che ha effettuato il trasferimento ma anche a colui che ha ricevuto le somme in contante.</b>



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

<u>Libretti al portatore</u>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- per i libretti di deposito al portatore con <b>saldo pari o superiore a € 5.000</b> si applica la sanzione dal <b>20% al 40%</b> del saldo. N.B. Nel caso di importi <b>superiori a € 50.000</b> la sanzione è <b>aumentata del 50%</b> e pertanto la stessa va dal <b>30% al 60%</b>.</li> <li>- per i libretti di deposito al portatore <b>esistenti al 31.5.2010 con saldo pari o superiore a € 5.000</b> per i quali <b>entro il 30.6.2011 non si provvede alla riduzione del saldo</b> ovvero all'estinzione, si applica la sanzione dal <b>10% al 20%</b> del saldo (dal <b>15% al 30%</b> nel caso di importi superiori a € 50.000).</li> </ul>
------------------------------	---

Nell'iter di conversione in legge è stata **esclusa l'applicazione delle sanzioni** per le **infrazioni** relative alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore, commesse **dal 31.5.2010 al 15.6.2010**.

## L'AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA": IL PUNTO ALLA LUCE DEI RECENTI CHIARIMENTI

(Circolare Agenzia Entrate n. 31/E del 7.6.2010 e Risoluzione A. E. n. 86/E del 20.8.2010)



Vengono chiariti alcuni dubbi interpretativi sull'applicazione delle agevolazioni "prima casa" in relazione ad alcuni casi particolari di seguito schematicamente individuati.

RECENTI CHIARIMENTI SULL'AGEVOLAZIONE "PRIMA CASA"	
<b>PRIMA CASA</b>	Per "prima casa" si intende la <b>prima abitazione</b> ubicata nel <b>Comune</b> in cui l'acquirente <b>ha o stabilisca, entro 18 mesi</b> dalla stipula dell'atto di compravendita, <b>la propria residenza</b> .
<b>BENEFICI PRIMA CASA</b>	L'agevolazione "prima casa" richiede la sussistenza dei seguenti requisiti : <ul style="list-style-type: none"> <li>➔ abitazione <b>non di lusso</b>;</li> <li>➔ immobile ubicato nel <b>Comune</b> in cui l'acquirente <b>ha la residenza o la stabilisca entro 18 mesi dall'acquisto</b> (con dichiarazione resa nell'atto di compravendita);</li> <li>➔ acquirente <b>non titolare</b>, esclusivo o in comunione con il coniuge, <b>di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione di</b></li> </ul>



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

	<p><b>altra casa "idonea ad abitazione" nel Comune dove è situato l'immobile acquistato</b> (con dichiarazione resa nell'atto di compravendita);</p> <p>→ acquirente <b>non titolare</b>, nemmeno per quote di comproprietà o in regime di comunione legale, in tutta la nazione, di <b>diritti di proprietà, anche nuda, o di diritti reali di godimento</b> (usufrutto, uso, abitazione ecc..) <b>su altra casa di abitazione acquistata con l'agevolazione prima casa</b>, (con dichiarazione resa nell'atto di compravendita).</p> <p>Le agevolazioni fiscali connesse all'acquisto di una "prima casa" consentono il pagamento delle imposte in misura ridotta, in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>imposta di registro al 3%</b> (anziché quella ordinaria del 7%);</li><li>- imposte <b>catastali e ipotecarie</b> in misura <b>fissa</b> pari ad <b>Euro 168,00</b>;</li><li>- <b>Iva al 4%</b> in alternativa all'imposta di registro.</li></ul>
<p><b>ACQUISTO DI PERTINENZA DI UN IMMOBILE PER IL QUALE NON SI E' FRUITO DELLE AGEVOLAZIONI</b></p> <p>(Circolare n. 31/E/2010)</p>	<p>In linea generale l'agevolazione "prima casa" si estende alle pertinenze dell'immobile che sia stato precedentemente acquistato in regime agevolato, purché le stesse siano classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, (magazzini e locali deposito), C/6, (box o posti auto pertinenziali) e C/7, (tettoie chiuse o aperte), limitatamente ad una sola pertinenza per ciascuna categoria ed anche se l'acquisto venga effettuato con atto separato. Tuttavia l'Agenzia delle Entrate ritiene che l'agevolazione in parola possa trovare applicazione anche in relazione all'acquisto di pertinenza destinata a servizio di un'abitazione acquisita senza fruire dei suddetti benefici, in quanto non ancora istituiti al momento del trasferimento.</p>
<p><b>ACQUISTO DI UN NUOVO IMMOBILE PER AMPLIARE L'ABITAZIONE PER LA QUALE NON SI E' FRUITO DELLE AGEVOLAZIONI</b></p>	<p>I benefici "prima casa" sono ammessi anche nell'ipotesi in cui il contribuente intenda comprare un immobile per ampliare l'abitazione acquistata senza l'applicazione del regime di favore, per difetto dei requisiti di legge al momento del rogito.</p> <p>L'Agenzia, infatti, riconosce la possibilità di applicare le</p>



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

<p>(Circolare n. 31/E/2010)</p>	<p>agevolazioni “prima casa” :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- all’acquisto <b>contemporaneo di due alloggi contigui</b> destinati a <b>costituire un’unica unità abitativa</b>;</li><li>- <b>all’acquisto di un immobile adiacente</b> a quello già posseduto, destinato ad essere <b>accorpato</b> a quest’ultimo per <b>ampliare l’abitazione già posseduta</b>, sia nel caso in cui per il primo acquisto si <b>sia fruito delle agevolazioni</b> in esame, che nel caso in cui per lo stesso <b>non si sia fruito delle agevolazioni</b>, in quanto le stesse <b>non erano previste</b> dalla normativa vigente all’epoca dell’acquisto.</li></ul>
<p><b>VENDITA INFRAQUINQUENNALE DELL’IMMOBILE</b></p> <p>(Circolare n. 31/E/2010)</p>	<p>L’art. 1 della nota II-bis della Tariffa Parte I, D.P.R. 131/1986 prevede la <b>decadenza dal regime agevolato</b> in caso di <b>vendita dell’abitazione entro 5 anni</b> dall’acquisto sempre che non si proceda al <b>riacquisto, entro un anno</b> dalla vendita, di <b>altro immobile non di lusso da adibire ad abitazione principale</b>.</p> <p>L’Agenzia inoltre ritiene che il contribuente non decada dall’agevolazione qualora, tra il primo acquisto agevolato ed il successivo riacquisto infrannuale, sia entrato in possesso di altro immobile ubicato nello stesso Comune in cui è situato il bene che si intende riacquistare.</p> <p>Rientra, infine, tra i dei benefici “prima casa”, anche l’acquisto dell’abitazione principale in uno Stato estero, sempreché sussista la necessaria cooperazione amministrativa con lo Stato estero tale da permettere la verifica dell’effettiva destinazione dell’immobile a dimora abituale.</p>
<p><b>ACQUISTO AGEVOLATO PRIMA DEL MATRIMONIO E L’ACQUISTO DI UN’ALTRA ABITAZIONE DOPO IL MATRIMONIO</b></p> <p>(Risoluzione n. 86/E/2010 )</p>	<p>Il contribuente che abita in un immobile acquistato dall’altro coniuge prima del matrimonio con il beneficio “prima casa”, può acquistare una seconda abitazione, usufruendo delle agevolazioni fiscali solo per la quota di sua titolarità, sempreché sussistano le condizioni previste dalla legge.</p>



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

<p><b>CONCETTO DI "ALTRA CASA DI ABITAZIONE"</b></p> <p>(Risoluzione n. 86/E/2010 )</p>	<p>La Corte di Cassazione, nell'ordinanza 8.1.2010, n. 100, aveva riconosciuto la possibilità di beneficiare delle agevolazioni "prima casa" ad un soggetto che possedeva già un immobile nel medesimo Comune, in considerazione del fatto che lo stesso (di soli 22,69 mq) non poteva garantire un'adeguata sistemazione abitativa al nucleo familiare del contribuente.</p> <p>Ora, nella Risoluzione n. 86/E in esame, l'Agenzia delle Entrate fornisce la propria interpretazione della citata ordinanza e, con riferimento ad un soggetto che sostiene la non idoneità dell'immobile già posseduto (costituito da 2 vani catastali) a soddisfare le esigenze della propria famiglia (composta da 3 persone), afferma la non applicabilità dell'agevolazione nel caso prospettato, non realizzandosi un'ipotesi di assoluta inidoneità (quale potrebbe essere ad esempio l'inagibilità) dell'immobile abitativo in questione.</p>
---	---

## GLI INTERESSI DI MORA E IL TASSO PER IL 2° SEMESTRE 2010

(D.Lgs. n. 231 del 9 ottobre 2002)

Nella lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, il Legislatore ha da tempo modificato i criteri di riconoscimento degli interessi di mora a carico di imprese, professionisti e Pubblica Amministrazione.

Con le disposizioni attualmente in vigore il creditore ha diritto agli interessi di mora se:

- ha adempiuto agli obblighi contrattuali e di legge;
- non ha ricevuto nei termini l'importo dovuto, a meno che il ritardo non sia imputabile al debitore.

Gli interessi **decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento**. Se il termine per il pagamento **non è stabilito nel contratto**, gli interessi decorrono, automaticamente, senza che sia necessaria la costituzione in mora, alla scadenza del seguente termine legale:

- **trenta giorni** dalla data di **ricevimento della fattura** da parte del debitore **o di una richiesta di pagamento** di contenuto equivalente;



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

- **trenta giorni** dalla data di **ricevimento delle merci** o dalla data di prestazione dei servizi, quando **non è certa la data di ricevimento della fattura** o della **richiesta** equivalente di **pagamento**;
- **trenta giorni** dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi;
- **trenta giorni** dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Per i **contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili**, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato **entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna** o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

**Gli interessi di mora sono pari, salvo diverso accordo delle parti, al tasso di interesse stabilito dalla Banca Centrale Europea (BCE) aumentato di 7 punti percentuali.**

Nella tabella che segue riportiamo i tassi di riferimento degli interessi di mora dal 2002 ad oggi.

Periodo	Tasso BCE	Tasso applicabile
8/8 – 31/12/2002	3,35%	3,35% + 7% = 10,35%
1° semestre 2003	2,85%	2,85% + 7% = 9,85%
2° semestre 2003	2,10%	2,10% + 7% = 9,10%
1° semestre 2004	2,02%	2,02% + 7% = 9,02%
2° semestre 2004	2,01%	2,01% + 7% = 9,01%
1° semestre 2005	2,09%	2,09% + 7% = 9,09%
2° semestre 2005	2,05%	2,05% + 7% = 9,05%
1° semestre 2006	2,25%	2,25% + 7% = 9,25%
2° semestre 2006	2,83%	2,83% + 7% = 9,83%
1° semestre 2007	3,58%	3,58% + 7% = 10,58%
2° semestre 2007	4,07%	4,07% + 7% = 11,07%
1° semestre 2008	4,20%	4,20% + 7% = 11,20%
2° semestre 2008	4,10%	4,10% + 7% = 11,10%



STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

Dottori Commercialisti

e-mail: [cbi@studiocampibozzoivaldi.it](mailto:cbi@studiocampibozzoivaldi.it)

[www.studiocampibozzoivaldi.it](http://www.studiocampibozzoivaldi.it)

Dott. Giuseppe Ivaldi  
Dott. Paolo Bozzo  
Dott. Michele Moggia  
Dott. Giovanni Bozzo

Consulente del lavoro  
Rag. Franca Barreca

1° semestre 2009	2,50%	2,50% + 7% = 9,50%
2° semestre 2009	1,00%	1,00% + 7% = 8,00%
1° semestre 2010	1,00%	1,00% + 7% = 8,00%
2° semestre 2010	1,00%	1,00% + 7% = 8,00%

## EQUITALIA: ESTRATTO CONTO ON LINE

Recentemente l'Amministrazione ha messo a disposizione degli intermediari abilitati un nuovo ed importante strumento: l'"estratto conto on line" dal quale è possibile verificare direttamente dal computer la situazione aggiornata relativa a procedure di riscossione, sospensioni o rateazioni dei propri assistiti. Il contribuente, già in possesso delle credenziali di accesso all'estratto conto, può conferire fino a un massimo di due deleghe, per la consultazione della propria situazione a intermediari abilitati ai servizi on line dell'Agenzia delle Entrate, attraverso la funzione "Deleghe" presente nel menu interno del servizio estratto conto. Il contribuente dovrà inserire il codice fiscale dell'intermediario e cliccare su "Delega".

Tutti i professionisti delegati che già utilizzano i servizi online dell'Agenzia delle Entrate possono utilizzare le stesse credenziali anche per consultare la posizione dei propri assistiti con Equitalia

STUDIO CAMPI BOZZO IVALDI

**Documento chiuso in redazione in data 11/10/2010**

**Il servizio circolari è prodotto da Zucchetti spa ed opportunamente modificato dallo Studio Campi Bozzo Ivaldi.**

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.